

# **STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA**

## **TITOLO I**

### **Denominazione – Scopo – Sede - Durata**

#### **Art. 1.**

E' costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario con attività esterna denominato "PROGREDIUM – Consorzio per lo sviluppo e le opportunità".

#### **Art. 2.**

La sede legale è fissata in Brescia (Bs), Via Aldo Moro, n. 13. Il Comitato Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei consorziati riunita in sessione straordinaria.

#### **Art. 3.**

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve comportare il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i consorziati.

Il Consorzio è apartitico e non può perseguire finalità di rappresentanza sindacale.

#### **Art. 4.**

Il Consorzio si propone di:

- integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei consorziati al fine di promuovere il potenziamento, la diffusione e la divulgazione dei servizi da loro resi;
- effettuare la ricerca dei mercati ove possano essere forniti i servizi offerti dai consorziati e curarne la pubblicità collettiva, promuovendo l'immagine del Consorzio;
- promuovere l'addestramento, l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei professionisti e dei collaboratori dei consorziati ovvero dei loro clienti;
- fornire ai consorziati, anche tramite l'elaborazione e l'invio di circolari informative e comunicati, il piu' ampio supporto di informazioni attinenti i loro campi di attività professionale e, strumentalmente al perseguimento di tale finalità, raccogliere, catalogare e aggiornare pubblicazioni, banche dati nonché documenti legislativi, normativi e giurisprudenziali inerenti gli argomenti e le problematiche di interesse dei consorziati;
- svolgere attività editoriale in genere e, in particolare, pubblicare libri e periodici a esclusione dei quotidiani, riviste e bollettini, anche attraverso la produzione di audiovisivi, filmati e in genere di strumenti di comunicazione che impieghino tecniche multimediali;
- allestire, organizzare e fornire servizi amministrativi di sostegno, completamento e supporto all'attività dei consorziati;
- allestire, organizzare e gestire in forma comune e accentrata attività e servizi tipici delle strutture dei consorziati con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e ridurre i costi di gestione delle strutture medesime.

Inoltre, il Consorzio si propone di agevolare, sostenere e promuovere lo sviluppo delle attività economiche dei clienti dei consorziati. Per il perseguimento di tale finalità il Consorzio potrà:

- monitorare, analizzare e razionalizzare, in modo sistematico ed organico, le esigenze dei clienti dei consorziati approntando sistemi e metodi idonei a favorire la circolazione, la divulgazione e la reciproca conoscenza delle stesse sia tra i consorziati che tra i loro clienti, con l'avvertenza che la raccolta di notizie dovrà avvenire nel rispetto della legge n. 675/1996 sul "Trattamento dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti industriali, commerciali e professionali da sottoporre alla valutazione dei clienti assistiti dai consorziati allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;
- fornire la consulenza e l'assistenza per la risoluzione delle diverse problematiche fiscali, legali, amministrative, finanziarie e tecniche connesse alla realizzazione delle iniziative e dei progetti di cui al punto precedente;
- analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai clienti dei consorziati, la ricerca di *partners* per la compartecipazione e cointeressenza nella realizzazione di progetti di aggregazione aziendale;
- agevolare la conclusione di scambi commerciali e relazioni economiche tra i clienti dei consorziati ovvero tra gli stessi e terzi soggetti in materia di operazioni di compravendita di beni mobili ed immobili, di aziende e partecipazioni societarie, di brevetti, marchi, formule e diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno;
- fornire consulenza ed assistenza per la costituzione di *joint ventures* in Paesi dell'Unione Europea ed in Stati extracomunitari

nonché per la delocalizzazione all'estero di aziende o di fasi dei processi produttivi;

- promuovere, a favore dei clienti dei consorziati, sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando onerose intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose con i fornitori, svolgere azione calmieratrice dei prezzi di acquisto, provvedendo all'approvvigionamento delle materie prime, dei semilavorati, delle attrezzature, dei beni strumentali e degli strumenti di lavoro in genere occorrenti;
- svolgere un'attività contrattuale diretta ad agevolare, a condizioni economiche di maggior favore, l'acquisizione di servizi a favore dei clienti dei consorziati, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con Istituti di credito, società di *leasing* e di *factoring*, società finanziarie in genere, compagnie assicurative, istituzioni, società o enti;
- organizzare convegni divulgativi, seminari informativi, corsi di preparazione e aggiornamento, programmi di formazione e ogni altra forma di manifestazione culturale e/o professionale relativamente sia a problematiche di carattere generale sia ad aspetti specifici dei diversi settori di attività economica nei quali operano i clienti dei consorziati.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l'opera dei consorziati, anche a favore di operatori economici diversi dai clienti degli stessi consorziati.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni,

rappresentanze con o senza deposito e mandati e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purchè per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività consortili dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23/11/1939, n. 1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
- della legge 07/06/1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
- della legge 05/08/1981, n. 416, in tema di imprese editoriali;
- della legge 23/03/1983, n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
- della legge 10/10/1990, n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
- della legge 02/01/1991, n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
- del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
- dell'art. 26 della legge 07/03/1996, n. 108, in tema di

mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

- del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, in materia di intermediazione finanziaria;
- del D.Lgs. 25/09/1999, n. 374 (e D.M. 13/12/2001, n.485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio ed in tema di agenzia in attività finanziaria;
- della Legge 23/11/1939, n. 1815, in tema di attività professionali protette.

Sono, comunque, tassativamente escluse dall'oggetto sociale, tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possono essere richieste anche successivamente.

#### **Art. 5.**

Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha la durata di anni venti, a decorrere dalla data della sua costituzione.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei consorziati riunita in sessione straordinaria.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25 del presente Statuto.

## **TITOLO II**

### **Fondo consortile**

#### **Art. 6.**

Il fondo consortile è costituito:

- a) dagli apporti di euro 6.000,00 (diconsi euro seimila) effettuati dai consorziati fondatori all'atto della costituzione del Consorzio;
- b) dalle quote che saranno versate dai consorziati all'atto del loro ingresso nel Consorzio, successivamente alla sua costituzione, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo;
- c) dai contributi annuali che saranno versati dai consorziati, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
- d) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo;
- e) dai contributi e liberalità che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici nonché da operatori privati;
- f) dai beni acquisiti con il versamento da parte dei consorziati delle rispettive quote.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

### **TITOLO III**

#### **Requisiti dei consorziati – Diritti ed obblighi dei consorziati – Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli consorziati**

##### **Art. 7.**

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio, purchè ne condividano scopi e finalità, i soggetti di seguito indicati, sia residenti nel territorio dello Stato italiano che residenti all'estero:

- le imprese (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti);
- gli studi professionali ed i lavoratori autonomi;
- gli enti pubblici e privati economici e non.

Coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare apposita istanza scritta al Comitato Direttivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Comitato. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità.

La domanda di ammissione dovrà, in ogni caso, contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell'attività economica effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Comitato Direttivo, previo esame dell'istanza

presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno al Consorzio il soggetto richiedente.

La decisione di ammissione al Consorzio ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 6 del presente Statuto, con l'avvertenza che il contributo annuale di cui alla richiamata lettera c) dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio.

La qualifica di consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Comitato Direttivo comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo parziale.

#### **Art. 8.**

I consorziati si obbligano:

- a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quelle del Consorzio o che perseguono scopi in contrasto con le finalità del Consorzio stesso;

- b) a comunicare al Comitato Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- c) a comunicare al Comitato Direttivo i dati e le notizie afferenti la propria attività economica e professionale che potranno essere richiesti per l'aggiornamento di banche dati da utilizzare strumentalmente al perseguimento delle finalità consortili;
- d) a rispettare il presente Statuto, il regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
- e) a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- f) a svolgere le attività consortili preventivamente concordate;
- g) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili;
- h) a mantenere, sia all'interno del Consorzio che all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;
- i) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi decisi dal Comitato Direttivo per la promozione del Consorzio;
- j) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei consorziati e loro clienti, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati.

#### **Art. 9.**

I consorziati hanno diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto purchè in regola con il versamento dei contributi consortili;

- b) di partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle delibere del Comitato Direttivo;
- c) di beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei consorziati.

#### **Art. 10.**

La qualifica di consorziato si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comitato Direttivo. Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione intercorrente tra le parti;
- esclusione, che viene pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti del consorziato che:
  - a) commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;
  - b) contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
  - c) contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
  - d) sia colpito da sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;

- e) sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- f) sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- g) siano colpiti, qualora trattasi di imprese, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;
- h) sia moroso nel pagamento dei contributi consortili;
- i) abbia cessato l'attività economica svolta all'atto dell'ingresso nel Consorzio.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo il quale, prima dell'adozione formale della delibera, dovrà informare preventivamente il consorziato del provvedimento in corso d'adozione nei suoi confronti, tramite una delle modalità specificate al successivo articolo 17 del presente Statuto previste in materia di convocazione dell'Assemblea dei consorziati, in modo che il consorziato medesimo possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consorziato, il Comitato Direttivo, qualora il consorziato medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate e non plausibili, potrà formalmente deliberare la perdita della qualifica di consorziato. Avverso la delibera del Comitato Direttivo che comporta la perdita della qualifica di consorziato (la quale andrà sempre comunicata con le modalità sopra descritte), quest'ultimo potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile e

successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e doveri inerenti alla qualifica di consorziato restano sospesi e non esercitabili.

#### **Art. 11.**

Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "*inter vivos*" che "*mortis causa*" soltanto nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà e/o titolarità dell'impresa o dello studio professionale aderenti al Consorzio. In questo caso, il nuovo titolare dell'impresa o dello studio professionale ovvero l'erede che prosegue nell'esercizio dell'attività economica del *de cuius* subentra al proprio *dante causa* nel contratto di Consorzio a condizione che:

- sia fatta espressa comunicazione scritta al Comitato Direttivo dell'operazione o dell'evento che ha comportato il trasferimento dell'impresa o dello studio professionale, contenente tutte le informazioni ed i dati identificativi prescritti dall'art. 7 del presente Statuto;
- il Comitato Direttivo manifesti il proprio gradimento nei confronti dell' *avente causa*. Qualora il Comitato Direttivo non accolga la domanda di subentro dell' *avente causa*, avverso la delibera del Comitato stesso che rifiuta il gradimento (la quale andrà comunicata con le modalità già descritte al precedente art. 10 del presente Statuto), l'*avente causa* potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, e la decisione

pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile e successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e doveri inerenti alla qualifica di consorziato restano sospesi e non esercitabili.

#### **Art. 12.**

I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.

Nei casi di trasferimento delle quote consortili sia per atto "*inter vivos*" che "*mortis causa*" l'*avente causa* subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal *dante causa* nei confronti del Consorzio e degli altri consorziati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri consorziati.

Al consorziato non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa o dello studio professionale saranno rimborsate soltanto le quote consortili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del presente Statuto, previo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio. Il rimborso della quota consortile dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data della comunicazione di mancato gradimento da parte del Comitato Direttivo ovvero della

delibera dell'Assemblea che si è pronunciata sul ricorso eventualmente presentato dall' *avente causa*.

#### **TITOLO IV**

##### **Responsabilità del Consorzio e dei consorziati**

###### **Art. 13.**

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte dal Consorzio stesso:

- in nome proprio e per conto di tutti i consorziati;
- in nome proprio e per conto di uno o di alcuni consorziati qualora all'operazione siano interessati uno o più consorziati. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'operazione stessa e le eventuali garanzie nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo in funzione della specificità dell'operazione per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

#### **TITOLO V**

##### **Gli Organi del Consorzio**

**Art. 14.**

Gli Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei consorziati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Tesoriere;
- 4) l'Organo di controllo.

**Art. 15.**

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 16.**

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente dello stesso;
- nomina, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- determinazione degli eventuali emolumenti spettanti ai componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approvazione del bilancio di previsione predisposto dal Comitato Direttivo;
- approvazione del rendiconto annuale della gestione predisposto dal Comitato Direttivo;

- il reintegro del fondo consortile qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini.
- ricorsi presentati dai consorziati esclusi o non ammessi nei casi previsti dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto;
- approvazione del Regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo;
- tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché gli altri argomenti sui quali il Comitato Direttivo ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione assembleare.

#### **Art. 17.**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Comitato Direttivo stesso da almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica, da inviarsi ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione. In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando ad essa partecipano tutti i consorziati e tutti i componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

Ogni consorziato può delegare un altro consorziato per rappresentarlo in Assemblea. Nessun consorziato può avere più di una delega. La delega non può essere conferita al consorziato che rivesta la carica di componente del Comitato Direttivo o dell'Organo di controllo. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

#### **Art. 18.**

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità prescritte dal precedente art. 17 dello Statuto, delibera in merito a:

- modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;
- scioglimento anticipato del Consorzio;
- nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
- responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di controllo.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati aventi diritto al voto.

**Art. 19.**

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Comitato Direttivo composto da tre a nove membri, anche non consorziati, eletti a tempo indeterminato o per il periodo che l'Assemblea stessa espressamente stabilisce all'atto della nomina.

I membri scaduti possono essere rieletti.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prossima Assemblea.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Comitato Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo.

In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Comitato Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un Consigliere, lo ritenga necessario. I suoi componenti e l'Organo di controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo

idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica, da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipano tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio. In particolare, il Comitato Direttivo provvede a:

- deliberare in merito alle domande di ammissione presentate da aspiranti consorziati;
- deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei consorziati;
- deliberare in merito al gradimento verso l'*avente causa* nelle ipotesi di trasferimento della quota consortile;
- redigere il bilancio preventivo, determinando in tale sede l'ammontare dei contributi consortili di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto;

- determinare le quote di ingresso dei nuovi consorziati nonché i contributi specifici di cui alle lettere b) e d) dell'art. 6 del presente Statuto;
- nominare il Presidente del Comitato Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- nominare il Vice-Presidente del Comitato Direttivo ed il Tesoriere;
- predisporre il Regolamento interno del Consorzio;
- curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
- convocare l'Assemblea dei consorziati nei casi previsti dal presente Statuto;
- adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione degli scopi consortili indicati nell'art. 4 del presente Statuto.

Il Comitato Direttivo puo' delegare proprie attribuzioni ad una o piu' Commissioni esecutive composte da alcuni dei Consiglieri o ad uno o piu' dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; puo' impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

#### **Art. 20.**

Al Presidente del Comitato Direttivo è attribuito il potere di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei consorziati;
- b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- c) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;

d) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

#### **Art. 21.**

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti negli esercizi successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

E' obbligo del Comitato Direttivo predisporre un bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti nonché l'entità dei contributi consortili annuali di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 22.**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del Comitato

Direttivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati e che, tra l'altro, dovrà definire le concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e consorziati nonché tra i consorziati medesimi.

#### **Art. 23.**

Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Tesoriere. La scelta può essere fatta tra i componenti dello stesso Comitato Direttivo, tra i consorziati ovvero tra esperti estranei al Consorzio.

Il Tesoriere viene eletto a tempo indeterminato o per il periodo che il Comitato Direttivo espressamente stabilisce all'atto della nomina.

Il Tesoriere ha in consegna i beni consortili, compresa la cassa sociale; cura la contabilità del Consorzio; redige l'inventario annuale dei beni consortili; redige la bozza di bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e di quello preventivo per il nuovo anno, da sottoporre al vaglio del Comitato Direttivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

#### **Art. 24.**

L'Assemblea dei consorziati, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori e un Revisore unico, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In tale sede saranno definite le competenze, la durata in carica ed i poteri dell'Organo di Controllo così nominato.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo è affidato:

- a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico finanziario;
- b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- d) la vigilanza sull'attività e gestione del Tesoriere, ove nominato;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei consorziati;
- f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

I Revisori non possono essere eletti tra i consorziati.

Ogni consorziato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di consorziati, l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **Lo scioglimento del Consorzio**

#### **Art. 25.**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

L'Assemblea dei consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 18 del presente Statuto.

In seguito alla decisione di scioglimento, il Comitato Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:

- consegnare i libri e le scritture contabili ai liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento della approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei consorziati, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà ripartito tra i consorziati con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione.

Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

## **TITOLO VI**

### **La clausola arbitrale e le norme di rinvio**

#### **Art. 26.**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i consorziati o fra i consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.

L'Arbitro Unico, come sopra istituito, deciderà, secondo equità, entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, salvo il rispetto del contraddittorio.

La decisione dell'Arbitro Unico è inappellabile e vincolante per le parti che si impegnano, fin d'ora, ad accettarla.

La sede dell'Arbitrato è presso il domicilio dell'Arbitro Unico.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione motivata dall'Arbitro Unico.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da consiglieri, liquidatori, Revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

#### **Art. 27.**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.

Brescia (Bs), lì 21 febbraio 2008